Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 19 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 gennaio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 287

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

BUFFONI Francesco, nato a Luino il 17 gennaio 1926, partigiano combattente. — Mentre si trovava di sentinella veniva fatto segno a nutrito tiro da parte di una pattuglia nemica e gravemente ferito. Incurante di se stesso, si trascinava fino al grosso della formazione per dare l'allarme. Stremato, dopo pochi giorni moriva. — Luino, 26 settembre 1944.

(3336)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 668.

Enti soggetti al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'art. 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6, secondo comma, della legge 1° marzo 1964, n. 62;
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sentita la Commissione parlamentare di cui al su indicato art. 6 della legge 1° marzo 1964, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

I conti consuntivi degli enti sotto indicati sono annessi agli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Ente per la colonizzazione del Delta padano;
Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
Ente nazionale risi;
Ente per la riforma fondiaria ed agraria in Sicilia;
Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania;
Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
Federazione nazionale della caccia;
Opera nazionale combattenti;
Opera per la valorizzazione della Sila;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente del Flumendosa;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Unione nazionale incremento razze equine.

Ministero del bilancio:
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

Ministero del commercio con l'estero:
Istituto nazionale per il commercio estero.

Ministero delle finanze:
Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

Ministero dell'industria e del commercio:
Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
Ente nazionale per l'energia elettrica;
Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ministero dell'interno:
Ente nazionale sordomuti;
Opera nazionale ciechi civili.

Ministero dei lavori pubblici:
Ente autonomo acquedotto pugliese;
Ente autonomo del Flumendosa;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Servizio per i contributi agricoli unificati;
Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti di attività commerciali;
Gestione case per lavoratori;
Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;
Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;
Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ministerio delle partecipazioni statali:
Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie;
Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Ente autonomo di gestione per il cinema;
Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica;
Ente nazionale idrocarburi;
Istituto per la ricostruzione industriale.

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.

Ministero della sanità:
Associazione italiana della Croce Rossa;
Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia.

Ministero del tesoro:
Commissariato per la gioventù italiana (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);

Consiglio nazionale delle ricerche (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Ente nazionale assistenza lavoratori (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Istituto centrale di statistica (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Opera nazionale invalidi di guerra (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Opera nazionale invalidi di guerra (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Opera nazionale orfani di guerra (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Ente nazionale per le tre Venezie (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Istituto Poligrafico dello Stato;
Ufficio italiano dei cambi.

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:
Ente autotrasporto merci.

Ministero del turismo e dello spettacolo:
Automobile club d'Italia;
Comitato olimpico nazionale italiano;
Ente nazionale italiano per il turismo.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. **669**.

Norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1964, n. 62, il quale prescrive la emanazione di decreti del Presidente della Repubblica per il coordinamento delle disposizioni di detta legge con le disposizioni e le norme vigenti in materia di bilanci degli enti pubblici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

Ravvisata la opportunità di provvedere, intanto, al coordinamento delle disposizioni relative agli enti pubblici predetti aventi esercizio finanziario con decorrenza diversa da quella dell'anno solare;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il parere espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite in data 9 novembre 1964, comunicato con foglio n. 7114 del 19 dicembre 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'anno finanziario dei sottoindicati enti pubblici sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno:

1) Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste;
2) Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
3) Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
4) Cassa sottufficiali dell'aeronautica;
5) Cassa sottufficiali della marina militare;
6) Cassa ufficiali dell'aeronautica;
7) Cassa ufficiali dell'esercito;
8) Cassa ufficiali della marina militare;
9) Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
10) Centro sperimentale di cinematografia;
11) Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
12) Commissariato anticoccidico di Catania;
13) Consiglio nazionale delle ricerche;
14) Consorzio autonomo del porto di Genova;
15) Consorzio nazionale produttori canapa;
16) Ente acquedotti siciliani;
17) Ente autonomo acquedotto pugliese;
18) Ente autonomo esposizione universale di Roma;
19) Ente autonomo fiera di Bolzano;
20) Ente autonomo del porto di Napoli;
21) Ente autonomo del porto di Palermo;
22) Ente autonomo degli spettacoli lirici della Arena di Verona;
23) Ente autonomo del teatro comunale di Bologna;
24) Ente autonomo del teatro comunale di Firenze;
25) Ente autonomo del teatro comunale « G. Verdi » di Trieste;
26) Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova;
27) Ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia;
28) Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo;
29) Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma;
30) Ente autonomo del teatro Regio di Torino;
31) Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli;
32) Ente autonomo del teatro della Scala di Milano;
33) Ente per la colonizzazione del Delta padano;

34) Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
35) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;
36) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia;
37) Ente nazionale per l'educazione marinara;
38) Ente nazionale idrocarburi;
39) Ente nazionale italiano per il turismo;
40) Ente nazionale risi;
41) Ente nazionale serico;
42) Ente nazionale sordomuti;
43) Ente porto industriale di Trieste;
44) Ente per la riforma fondiaria ed agraria in Sicilia;
45) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;
46) Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
47) Ente per le ville venete;
48) Ente zolfi italiani;
49) Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca;
50) Fondazione figli degli italiani all'estero;
51) Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;
52) Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;
53) Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'esercito;
54) Gestione case per lavoratori;
55) Istituto centrale di statistica;
56) Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino;
57) Istituto italiano per l'Africa;
58) Istituto nazionle per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;
59) Istituto nazionale di economia agraria;
60) Istituto nazionale di geofisica;
61) Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
62) Istituto nazionale per il commercio estero;
63) Istituto Poligrafico dello Stato;
64) Istituto postelegrafonici;
65) Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;
66) Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia;
67) Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari;
68) Opera nazionale ciechi civili;
69) Opera nazionale combattenti;
70) Opera nazionale invalidi di guerra;
71) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia;
72) Opera per la valorizzazione della Sila;
73) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente del Flumendosa;
74) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
75) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti;
76) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila;
77) Ufficio italiano dei cambi.

Sono abrogate le norme legislative, regolamentari e statutarie indicanti, per l'anno finanziario degli enti predetti, decorrenze diverse da quella stabilita nel primo comma del presente articolo.

I termini fissati dagli ordinamenti in atto per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti, vanno riferiti alle date su indicate per l'inizio e la fine dell'anno finanziario.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto, gli enti indicati nell'art. 1, redigono un bilancio di previsione, ove prescritto, ed un conto consuntivo, riferiti al periodo decorrente dalla data di scadenza dell'anno finanziario in corso a quella del 31 dicembre 1965.

Nel caso che detto periodo sia inferiore a quattro mesi, l'anno finanziario in corso è prolungato al 31 dicembre 1965. Le conseguenti variazioni al relativo bilancio di previsione, se prescritto, sono disposte con apposita delibera da adottare con le procedure previste dagli ordinamenti in vigore.

I termini fissati da detti ordinamenti per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti, vanno osservati anche per i bilanci ed i conti consuntivi da redigere a norma del primo comma del presente articolo e per le deliberazioni da adottare a norma del secondo comma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965. n. 670.

Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Provincie con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1964, n. 62;
Ravvisata la opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni relative ai bilanci dei Comuni e delle Provincie con quelle concernenti il bilancio dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le entrate dei Comuni e delle Provincie sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate tributarie;

Titolo II: entrate per compartecipazioni a tributi erariali;

Titolo III: entrate extra tributarie, che comprendono le rendite patrimoniali, gli utili delle aziende municipalizzate o provincializzate, i contributi ed ogni altra entrata di carattere permanente che non sia di natura tributaria;

Titolo IV: entrate provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti;

Titolo V: entrate provenienti dall'assunzione di prestiti, che comprendono i mutui passivi, le aperture di credito, le anticipazioni su titoli e ogni altra operazione di credito.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Le categorie, ove necessario, possono ripartirsi in rubriche.

Art. 2.

Le spese dei Comuni e delle Provincie sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: Spese correnti, che comprendono le spese per il normale funzionamento dei servizi e l'onere per l'ammortamento dei beni patrimoniali;

Titolo II: Spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti sia diretti che indiretti, nonchè ad operazioni per concessione di crediti;

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti, che comprendono le rate di ammortamento dei mutui in estinzione, le somme dovute per aperture di credito, per anticipazioni su titoli e per ogni altra operazione di prestito.

Le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in sezioni secondo l'analisi funzionale, in rubriche secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi, in categorie secondo l'analisi economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 3.

Trovano esposizione distinta in apposito titolo dell'entrata e della spesa le contabilità speciali, che comprendono le entrate e le spese per partite di giro e quelle relative alla gestione degli stabilimenti speciali amministrati dal Comune o dalla Provincia.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese predette si ripartiscono, ove possibile, in conformità di quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Il capitolo è l'unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell'ambito del capitolo stesso.

Art. 5.

Il bilancio deve contenere:

1) per l'entrata, i riepiloghi delle categorie per titoli;

2) per la spesa, i riepiloghi delle rubriche per sezioni e delle sezioni per titoli;

3) un riepilogo delle spese secondo le categorie economiche;

4) un quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa nel quale devono essere riportati analiticamente i titoli dei singoli titoli, e posti in evidenza:

a) il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie, delle compartecipazioni e delle entrate extratributarie ed il totale delle spese correnti;

b) i totali complessivi delle entrate e delle spese incluse quelle relative ad accensioni e rimborsi di prestiti ed a contabilità speciali, aumentate dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, eventualmente applicato al bilancio;

5) un apposito quadro dimostrativo, ai fini della determinazione dell'avanzo o del disavanzo economico di cui agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nel quale saranno poste a raffronto le entrate tributarie, le compartecipazioni a tributi erariali e le entrate extratributarie con le spese correnti di competenza dell'esercizio aumentate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per l'interno sarà provveduto alla determinazione delle sezioni secondo l'analisi funzionale e delle categorie secondo l'analisi economica nelle quali vanno ripartite le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Provincie, adeguandola a quella del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. 671.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ad acquistare un immobile per l'ampliamento della Borsa merci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 294 del 3 novembre 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ha stabilito di acquistare l'area posta a confine con il palazzo della Borsa merci, compreso il fabbricato ivi esistente, per l'ampliamento della Borsa stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad acquistare dal sig. Vicentino Michetti un'area di mq. 721 circa, sita in Pescara, a confine con via Catullo, piazza dell'Unione e proprietà De Luca, compreso il fabbricato ivi esistente, alle condizioni previste nella deliberazione n. 294 del 3 novembre 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1965, n. 672.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « E. Fermi » di Catania.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « E. Fermi » di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 673.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola elementare « F. D. Guerrazzi », di Cecina (Livorno).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare « F. D. Guerrazzi » di Cecina (Livorno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1964.

Istituzione del Comitato per la vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni per l'acquisto della benzina ad imposta di fabbricazione ridotta da parte di stranieri o di italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON

i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo.

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, tabella *B*, lettera *b*), n. 1, recante norme sulla modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Comitato per la vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni per l'acquisto della benzina rilasciati — ai sensi della legge predetta — a stranieri o a italiani residenti all'estero in viaggio di diporto sul territorio dello Stato;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

E' istituito, presso il Ministero delle finanze, il Comitato di cui alle premesse, per la vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni per l'acquisto della benzina rilasciati a stranieri o italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto sul territorio dello Stato.

Il Comitato stesso è composto come segue:

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle Dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, presidente;

Ricci dott. Guido, ispettore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo, con funzioni di vice presidente;

Galano dott. Raffaele, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, Ministero del tesoro;

Panzanaro dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

Capece Minutolo dott. Ferdinando, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 142

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1965.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1964 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'articolo 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1964 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 26 marzo 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1965.

Determinazione del prezzo di vendita del sale comune in esenzione d'imposta per uso industriale da prelevare presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Tortona, Sampierdarena e Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1952, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1956, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, registro n. 13 Monopoli, foglio n. 217;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1965, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 216, con il quale viene variato il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942 n. 907, nel testo sostituito dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Ritenuta la necessità di applicare gli stessi prezzi anche ai prelevamenti di sale comune effettuati dalle medesime industrie, presso i depositi di Venezia, Tortona, Sampierdarena e Civitavecchia;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Il sale comune destinato alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, può essere prelevato, per quantitavi non inferiori a 2.000 quintali l'anno, anche presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Tortona, Sampierdarena e Civitavecchia ai prezzi stabiliti col decreto ministeriale 17 febbraio 1965, citato alle premesse, oltre al rimborso all'Amministrazione dei monopoli delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute per il trasferimento del sale dai luoghi di produzione ai suddetti depositi, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1965
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 252. — MONACELLI

(4209)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Irontex » fiale, gocce e sciroppo, della ditta Lab. biochimico Siner farmaceutici di Roma. (Decreto di revoca n. 3961/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 8 agosto 1957, 3 febbraio 1959 e 5 settembre 1959, con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 12.839/*A*, 12.839 e 12.839/*B*, la specialità medicinale denominata « Irontex » nelle preparazioni 10 fiale x 1 cc., gocce x 20 cc. e flacone sciroppo da 100 cc., a nome della ditta Lab. biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi, n. 29, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, in sede di esame di una domanda per la registrazione di un prodotto a base di estratto secco di vitamina Goetsch, nell'esprimere parere sfavorevole alla registrazione ha ritenuto opportuno sentire il parere del Consiglio superiore di sanità sulla questione di carattere generale riguardante i prodotti già registrati contenenti detta « Vitamina » per conoscere se sia il caso di seguitare a mantenerli in commercio, in quanto la vitamina stessa era da considerarsi superata trattandosi di una mescolanza complessa le cui proprietà sono apparse sempre più indefinite e di difficile controllo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 dicembre 1964, con il quale l'Alto Consesso ha dichiarato che a norma dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si deve procedere alla revoca dell'autorizzazione delle specialità a base di « Vitamina T » ritenendo che per l'evoluzione delle conoscenze le specialità stesse per le loro proprietà non corrispondono più alle condizioni in base alle quali furono autorizzate;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Irontex » nelle preparazioni 10 fiale x 1 cc., gocce x 20 cc. e flaconi sciroppo da 100 cc. registrate rispettivamente ai numeri 12.839/*A*, 12.839 e 12.839/*B* in data 8 agosto 1957, 3 febbraio 1959 e 5 settembre 1959 a nome della ditta Lab. biochimico Siner farmaceutici di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4169)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Determinazione dell'aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno, dovuto alla Banca Nazionale del Lavoro per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Visto il decreto interministeriale n. 2/3486 del 23 giugno 1964 col quale, a' termini del richiamato regio decreto-legge n. 1926, è stato affidato alla Banca Nazionale del Lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1964-66, al servizio unitario di riscossione della imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica in cui si applica il tributo;
Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio sull'importo delle riscossioni, dovuto al predetto Istituto per l'anno 1965;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca Nazionale del Lavoro sull'importo delle riscossioni dell'imposta di soggiorno è determinato, per l'anno 1965, nella misura del 7,50% (sette e cinquanta per cento).

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, credito, guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, già autorizzata ad gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e trasporti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: aeronautica, credito, guasti alle macchine e rischi di montaggio;
Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1950, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;
Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;
Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, credito, guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4252)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1965.

Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse valori;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;
Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;
Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, numero 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, numero 504, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, numero 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1965;

Vista la lettera del 27 aprile 1965, n. 75, dell'Unione dei Comitati direttivi delle Borse valori italiane, ed il parere espresso al riguardo, con foglio del 19 maggio 1965, n. 171/1, dell'Associazione italiana agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa per i mesi di agosto e di settembre 1965, di prolungare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1965;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione del mese di agosto 1965, che dovrebbero aver luogo nei giorni 19, 20, 23, 25, 27, 30 e 31 di tale mese, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto ministeriale del 15 dicembre 1964, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 20, 21, 22, 24, 27, 29 e 30 settembre 1965.

La risposta premi per il mese di agosto 1965, prevista nel calendario per il giorno 18, viene spostata al successivo giorno 25 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1965, previsto nel calendario dal giorno 5 al 17 agosto, viene modificato dal 5 al 20 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1965, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 1964, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1965

Il Ministro: Colombo

(4303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti presso la Facoltà di architettura della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4343)

Vacanza della cattedra convenzionata di Grammatica latina presso la Facoltà di magistero della Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Parma, è vacante la cattedra convenzionata di Grammatica latina, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4344)

Vacanza della cattedra di Architettura tecnica II presso la Facoltà di ingegneria della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di Architettura tecnica II, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4345)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Deviazione di un tratto del borro Pianale, ricadente nella località case Vecchie a nord-est di Castelnuovo dei Sabbioni del comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1964 (registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1965, al registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 218) è stata autorizzata la deviazione di un tratto del borro Pianale ricadente nella località Case Vecchie a nord-est di Castelnuovo dei Sabbioni, del comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo, in conformità del progetto 22 ottobre 1963, redatto a cura della Società per l'industria mineraria ed elettrica Santa Barbara, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4264)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici n. 5812 in data 9 giugno 1965, il rag. Lino Caramaschi, è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(4265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 18 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,79	624,78	624,76	624,75	624,75	624,765	624,78	624,77	624,78
$ Can.	576,84	576,50	577,15	576,70	576,25	576,75	576,80	576,80	576,75	576,75
Fr. Sv.	144,10	144,20	144,21	144,21	144,15	144,18	144,19	144,17	144,18	144,18
Kr. D.	90,17	90,18	90,15	90,14	90,15	90,16	90,15	90,18	90,16	90,17
Kr. N.	87,33	87,32	87,30	87,315	87,35	87,32	87,32	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,08	121,02	121,02	121,06	121,15	121,09	121,06	121,07	121,09	121,10
Fol.	173,16	173,15	173,20	173,20	173,25	173,16	173,17	173,20	173,16	173,16
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,59	12,5875	12,58	12,59	12,58	12,58	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,50	127,50	127,45	127,50	127,49	127,52	127,50	127,50
Lst.	1744,06	1743,50	1743,45	1743,50	1743,75	1743,95	1743,55	1744,10	1743,95	1743,50
Dm. occ.	156,20	156,16	156,14	156,13	156,15	156,13	156,135	156,15	156,13	156,17
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,2050	24 —	24,15	24,20	24,208	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,625	21,88	21,78	21,7475	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 18 giugno 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1965

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	144,20
1 Corona danese	90,145
1 Corona norvegese	87,317
1 Corona svedese	121,06
1 Fiorino olandese	173,185
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1743,525
1 Marco germanico	156,132
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,766

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1965, il comune di Falvaterra (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272)

Approvazione della nuova denominazione dell'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco, con sede in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1965, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono state approvate le modifiche apportate — con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 15 febbraio 1965 — agli articoli 1 e 22 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco — eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959 — in base alle quali l'Ente assume la nuova denominazione di « Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile ».

(4273)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 349-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 349-FI », a suo tempo assegnati alla ditta Cei Vincenzo, con sede in Firenze, via Soffiano n. 128.

(4227)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1965, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 245, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 11 giugno 1963 della signora Elena Romano avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita generi di monopolio di nuova istituzione n. 2 del comune di Affile.

(4232)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° marzo 1965 al 31 marzo 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C. E. E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° MARZO 1965 AL 31 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	TC %
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	3.192		zero		1.250		zero		4.328		9.554	
	- altri	3.627		zero		1.420		zero		4.918		10.857	
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
ex 02.01-B-II-a-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		8		0		3		0		12		20
	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.948 (*b*)		4.230 (*c*)	
	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		739 (*b*)		1.535 (*c*)	
	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		7.656 (*b*)		16.515 (*c*)	
	- fegato	5.141 (*b*)		zero (*b*)		2.013 (*b*)		zero (*b*)		6.971 (*b*)		15.807 (*c*)	
	- cuore, lingua, polmone	3.160 (*b*)		zero (*b*)		1.237 (*b*)		zero (*b*)		4.285 (*b*)		9.250 (*c*)	
	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	
	- non nominate	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	TC %
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
	- lardo:												
	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . .	1.585		zero		1.646		zero		2.149		4.799	
	- - secco o affumicato	1.792		zero		1.954		zero		2.430		5.417	
	- grasso di maiale	1.337		zero		499		zero		1.813		4.016	
02.06-B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
	- carni:												
	- - salate o in salamoia:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- - - altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - secche o affumicate:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.744		zero		2.640		zero		9.146		20.189	
	- - -prosciutto, anche in parti, non disossato	12.357		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.440		zero		3.693		zero		12.792		27.805	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	11.320		zero		3.953		zero		15.862		34.909	
	- - -pancetta (ventresca), anche in parti	3.820		zero		1.042		zero		5.181		12.390	
	- - - altre	12.440		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- frattaglie commestibili:												
	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.948		4.230	
	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		739		1.535	
	- - reni	zero		zero		zero		zero		7.656		16.515	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	TC %
02.06-B (*segue*)	– – fegato	5.141		zero		2.013		zero		6.971		15.807	
	– – cuore, lingua, polmone . . .	3.160		zero		1.237		zero		4.285		9.250	
	– – fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) . . .	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
	– – altre	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.651		zero		646		zero		2.239		4.941	
ex 16.01-A	Salsicce, salami e simili di fegato di maiale	6.877 (*b*)	10	2.208 (*b*)	3	4.036 (*b*)	6	2.208 (*b*)	3	8.540 (*b*)	13	19.133 (*c*)	24
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	– salsicce e salami stagionati . . .	11.483		3.418		6.575		3.418		14.355		33.058	
	– salami a base di sangue	4.866		1.895		3.058		1.895		5.925		12.454	
	– prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	13.482		2.210		6.623		2.210		17.496		40.306	
	– non nominati	7.567		3.040		4.812		3.040		9.180		20.824	
ex 16.02-A-II	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	6.744 (*b*)	11	2.683 (*b*)	4	4.276 (*b*)	7	2.688 (*b*)	4	8.189 (*b*)	13	18.059 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	– contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
	– – contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	– – – prosciutto o filetto . . .	14.246		2.975		7.387		2.975		18.261		43.031	
	– – – spalla	11.578		2.994		6.354		2.994		14.634		33.676	
	– – – altre	8.240		2.910		4.997		2.910		10.138		22.765	
	– – altre	6.976		3.769		5.025		3.769		8.118		17.507	
	– altre:												
	– – pasticci a base di sangue . .	5.300		2.753		3.751		2.753		6.207		12.556	
	– – non nominate	3.642		2.841		3.154		2.841		3.928		7.288	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(2024)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.T.A. - Società Autoturistica Astese di Franchini, con sede in Asti.

Con decreto 6 giugno 1965 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbana in concessione alla S.A.T.A. - Società Autoturistica Astese di Franchini, con sede in Asti.

(4284)

Scioglimento della Società cooperativa mista fra lavoratori agricoli « Andrea Chessa », con sede in Oruni (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 giugno 1965, la Società cooperativa mista fra lavoratori agricoli « Andrea Chessa » con sede in Oruni (Nuoro), costituita per rogito Orunesu in data 22 luglio 1945, rep. 5106, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del rag. Pitzolu Antonio Paolo.

(4258)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 giugno 1965, la Società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma costituita per rogito Placido Camerale in data 22 settembre 1959, rep. 72234, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Piero Novelli.

(4259)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Video et Prevideo » fra postelegrafonici, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 giugno 1965, la Società cooperativa di consumo « Video et Prevideo » fra postelegrafonici con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 16 maggio 1944, rep. 50948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Ciampella.

(4260)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edil A.C.L.I. Romagnola », con sede in Cesena (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1965 il dott. Remo Dente, è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edil A.C.L.I. Romagnola », con sede in Cesena (Forlì), in sostituzione del dott. Guido Cacace, dimissionario.

(4262)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e Muratori », con sede in Tredozio (Forlì), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1965 il dott. Sergio Lazza è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza, della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e Muratori », con sede in Tredozio (Forlì), in sostituzione del dott. Guido Cacace, dimissionario.

(4263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Determinazione ministeriale per l'assunzione di cinquantuno ex allievi operai delle Scuole allievi operai della Difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Considerato che degli ottocento posti messi a disposizione degli ex allievi operai, di cui alla determinazione ministeriale n. 41/A.O., in data 20 luglio 1964, registrata alla Corte dei conti il 21 agosto 1964, registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 288, sono stati coperti soltanto settecentoquarantanove posti;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle Scuole allievi operai della Difesa-Esercito, che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole, possono chiedere di essere assunti senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione dell'Esercito, fino al limite massimo di cinquantuno unità, per le qualifiche di mestiere comprese fra quelle sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

Qualifica di mestiere	Numeri dei posti	e sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri.
Aggiustatori meccanici .	3	1ª O.R.A. Torino	Aggiustatori meccanici
	1	3ª O.R.A. Milano	Attrezzisti
	1	4ª O.R.A. Verona	Rettificatori
	2	5ª O.R.A. Treviso	Specializzati impianti idraulici pneumatici
	1	7ª O.R.A. Firenze	Cambisti Torrettisti Radiatoristi
	2	8ª O.R.A. Roma	Montatori
	1	11ª O.R.A. Palermo	
Apparecchiatori telescriventisti e radiotelegrafonici di laboratorio	3	Dep. mat. Trasm. Camnago Lentate	Apparecchiatori telescriventisti e radiotelegrafonici di laboratorio
	2	Dep. mat. trasm. Magliana - Roma	
Conduttori macchine utensili automatiche e semiautomatiche	3	O.A.R.E. Bologna	Tornitori
	5	O.R.Me.C. Bologna	Fresatori
Elettricisti bobinatori elettrici e avvolgitori	1	5ª O.R.A. Treviso	Elettricisti

Qualifica di mestiere	Numero dei posti e sede di prima destinazione		Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Elettricisti elettrauto . .	2	3ª O.R.A. Milano	Elettricisti Elettrauto Elettroistallatori
Elettromeccanici . . .	1 1	1ª O.R.A. Torino 3ª O.R.A. Milano	Elettromeccanici
Lucidisti provetti di disegni e lucidi	1 1	Ist. geogr. mil. Firenze O.R.Me.C. Bologna	Lucidisti disegni lucidi Disegnatori restitutisti Disegnatori Disegnatori incisori tipografici
Meccanici . . .	2	Lab. Precis. Es. Roma	Meccanici Calibristi Montatori d'ottica
Motoristi . . .	2 2 2 1 1	1ª O.R.A. Torino 3ª O.R.A. Milano 5ª O.R.A. Treviso 7ª O.R.A. Firenze 8ª O.R.A. Roma	Motoristi Motoristi gruppi elettrogeni
Preparatore di laboratorio in genere	1	Centro tecnico chim. fisico e biologico, Roma	Operai chimici Preparatori chimici Plasmatori vetro d'ottica
Radiomontatori	3 3	Dep. mat. trasm. C. Lentate Dep. mat. trasm. Magliana-Roma	Radiomontatori Elettronici
Saldatori elettrici ed autogenisti	1 1 1	1ª O.R.A. Torino 3ª O.R.A. Milano 5ª O.R.A. Treviso	Saldatori

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35 di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i 40 anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di età di anni 35, è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione operai - 1ª Sezione), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ad altri Uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità, previsto dal successivo art. 5, posseduto dall'aspirante stesso;

4) di essere cittadino italiano;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

7) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

10) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Esercito non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una Scuola allievi operai dell'Esercito (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della Scuola; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Unitamente alla domanda, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire un certificato, in carta semplice, rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, attestante la conse-

guita idoneità all'esercizio di un mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in ventesimi, riportato agli esami finali del corso.

Art. 6.

Prima della nomina, gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salari della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione, collocati utilmente in graduatoria, saranno successivamente invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali 3ª Divisione operai 1ª Sezione Roma) i sottonotati documenti, tutti in carta da bollo da L. 400:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

C) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, *dovrà ugualmente inviare* un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

D) certificato del casellario giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, in originale o copia notarile autenticata;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile)

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti all'assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere B), C) e D), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Gli aspiranti all'assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria, in prova, per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25/Es., foglio n. 353, fino al limite massimo stabilito dal precedente articolo 1, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza, previo saggio teorico-pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella 3ª categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite sopra indicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 41 Difesa-Esercito, foglio n. 233

ALLEGATO 4

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di terza categoria nell'Amministrazione dell'Esercito e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale, con allegato il certificato di cui all'art. 5 della determinazione medesima)

Al Ministero della difesa-Esercito Direzione generale dei personali civili e degli affari generali 3ª Divisione operai Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . . . (provincia di .) via . n. presa visione della determinazione ministeriale n. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. del chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione dell'Esercito, per la qualifica di mestiere di

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . (provincia di . . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria;

5) non ha riportato condanne penali (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudi-

ziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .,

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . .,

8) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 della determinazione ministeriale perchè . (indicare i motivi che danno diritto all'elevazione dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

Firma . . . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una Scuola allievi operai (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della Scuola.

Attenzione: Si ripete che alla domanda dovrà essere allegato un certificato in carta semplice, rilasciato dalla Scuola allievi operai dell'Esercito presso la quale l'aspirante all'assunzione ha frequentato il corso, attestante la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in ventesimi, riportato agli esami finali del corso stesso.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro, dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare dell'Esercito ».

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami al posto di consigliere di 3ª classe in prova nel Conservatorio di musica di Bolzano, riservato a concorrenti aventi la conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica:

concorso speciale, per esami, ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 24 gennaio 1962, n. 46 ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, o in economia e commercio o in scienze coloniali o marittime.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni 2: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni 5: per concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico).

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei nn. 2) e 3) purchè, complessivamente, non si superino i 40 anni;

4) Il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso, i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) Il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed inva-

lidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati;

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, gia ruoli transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani o essere equiparati, a norma di legge, ai cittadini dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad esso a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 EUR-Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto Ufficio entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma degli aspiranti apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letteraria, concernente il periodo dal 1815 in poi;

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile o commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica, con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

I candidati ammessi alla prova orale, dovranno, inoltre, dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono preferenza a parità di merito.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;
11) i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, e ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici ai cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa, dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dello art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1965, n. 1306; i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare:

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquenio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui alla precedente lettera o) ed alle lettere p) e q) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera A).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1958, n. 837 ed effettuati presso un Istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1958, n. 375 e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti:

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe (coeff. 229).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al vincitore del concorso, il quale provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivesta una qualifica, con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore che provenga dal personale non di ruolo spetta il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, il consigliere di 3ª classe in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Registro n. 30, foglio n. 165

Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione
- Ispettorato per l'istruzione artistica
- Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale per esami a un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1965.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3) . . .

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . . con la votazione di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) si impegna ad assumere servizio in caso di nomina presso il Conservatorio di musica di Bolzano;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono o perdono giudiziale) (la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(3614)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 1964 concernente il bando di concorso per trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 22 marzo 1965, n. 228, concernente modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 10 aprile 1965);

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1964, n. 547, concernente il bando di concorso per 30 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 6 marzo 1965);

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo al concorso in preambolo è elevato a 34 anni.

Art. 2.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso di cui sopra è prorogato al 10 luglio 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1965
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 99

(4216)

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Dina dott. Samuele, direttore generale;
Imburgia dott. Calcedonio, ispettore generale;
Arena prof. Andrea, docente universitario di diritto commerciale;
De Vergottini prof. Mario, docente universitario di statistica.

Segretario:

Testa dott. Tito, consigliere di 1ª classe.

La Commissione esaminatrice ha facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1965
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 286

(4235)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Massa Carrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 399 in data 23 maggio 1964, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Fivizzano vacante in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1007 in data 19 dicembre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Fivizzano vacante in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963:

1. Putamorsi Renato . . . . punti 75,454
2. Pezzica Giacomo . . . . » 71,295
3. Tazzini Pietro . . . . » 61,597
4. Cherubini Giuseppe . . . . » 56,885
5. Scipioni Dante . . . . » 53,301
6. Andreani Ernesto . . . . » 50,466
7. Tinti Alvaro . . . . » 46,500
8. Alasonatti Mario . . . . » 45,466
9. Tarquini Luciano . . . . » 44,500
10. Valente Gianluigi . . . . » 43,966
11. Gualandri Amos . . . . » 42,000

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Massa, addì 8 giugno 1965

Il veterinario provinciale: COSTANZO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 458 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a un posto di veterinario condotto nel comune di Fivizzano vacante in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Renato Putamorsi è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Fivizzano vacante in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

L'Amministrazione del Comune interessato, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà alla nomina del veterinario vincitore della condotta.

Massa, addì 8 giugno 1965

Il veterinario provinciale: COSTANZO

(4186)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1965, n. **6**.

Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 8 *dell'*8 *giugno* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonchè per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea.

In aggiunta ai rimborsi di cui al precedente comma, è dovuto un supplemento pari al 20 per cento dell'ammontare dei medesimi.

Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di L. 40 per chilometro.

Art. 2.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, compiute, inoltre, una indennità di trasferta, nella misura di L. 10.000 per missioni nel territorio della Repubblica, e di L. 15.000 per missioni all'estero.

La indennità di trasferta è ridotta a metà, per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, ma superiore alle otto ore, compiute fuori del territorio regionale.

Salvo i rimborsi ed il supplemento, di cui all'articolo precedente non spetta alcuna indennità per le missioni nell'ambito del territorio regionale, e per quelle di durata inferiore alle otto ore, dovunque compiute.

Art. 3.

Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell'ordinaria loro residenza, per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.

Art. 4.

Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 maggio 1965

BERZANTI

(4211)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.